



MEDIOBANCA

Resolutions pursuant to Article 6 of Italian Ministerial Decree 161/98

Dear shareholders,

We have called you together in ordinary general meeting to adopt resolutions as required by Article 6, para. 2, of Italian Ministerial Decree 161/98 regarding the possible dismissal of director and Deputy Chairman Marco Tronchetti Provera.

As you know, on 17 July 2013 the Court of Milan issued a first-degree ruling, sentencing Mr Tronchetti Provera to one year and eight months' imprisonment and a fine of €2,000, plus payment of legal expenses in relation to the crime contemplated by, and punishable in accordance with, Article 648 of the Italian Penal Code. For a description of the alleged crime in the absence, at the time of going to press, of the reasons for this ruling, reference is made to the following indications contained in the court summons: "for having, in order to gain profit, knowingly received files and data unlawfully intercepted and removed from the IT systems of Kroll, the nature of which he was specifically made aware of by Giuliano Tavaroli, who, at the time, was head of Security at the Telecom Italia group, and who, having stored said files and data on a CD-rom, following a specific agreement with Mr Tronchetti Provera and with his explicit consent, made and graded in the presence of lawyers Francesco Chiappetta and Francesco Mucciarelli, sent them anonymously to the secretary's office of Mr Tronchetti Provera, who then sent it to the Security unit of Telecom Italia, thus legitimizing its usage".

The court of Milan set a term of 90 days for filing the reasons for its ruling, which are as yet therefore unavailable; accordingly the ruling will not become enforceable until it officially becomes a sentence.

Mr Marco Tronchetti Provera has said he appealed against the ruling on 18 July 2013.

Article 26, paras. 2 and 3, of the Italian Consolidated Banking Act stipulate that a bank's governing body must declare the suspension of the member affected by measures of the kind referred to above, and Article 6, para. 2, of Italian Ministerial Decree 161/98 requires the Board of Directors to include the dismissal of any of its members thus suspended among the items on the agenda for the next annual general meeting to be held subsequent to the manifestation of such grounds for suspension. Any suspended member who is not dismissed is restored to the Board with all his/her powers. It follows that for a suspended director to be thus restored, the shareholders must adopt a specific resolution on the subject of their dismissal in the annual general meeting.

At the Board meeting held on 18 July 2013, Mr Tronchetti Provera, upon informing the directors of his intention to appeal against the ruling, also advised the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Statutory Audit Committee that he was suspending himself from the positions of Deputy Chairman and Director of Mediobanca. On the same date, the Directors of Mediobanca accordingly declared Mr Marco Tronchetti Provera had been suspended from the post of director until today's annual general meeting, at which shareholders shall adopt a resolution in respect of his possible dismissal.

In this regard it should be specified that:

- the resolution to be adopted by shareholders in general meeting requires only assessment of whether or not the situation that has developed since the aforementioned ruling has impacted negatively on the continuing relationship of confidence in the director suspended;
- the foregoing assessment is the sole responsibility of the shareholders in general meeting, and Board of Directors is therefore not allowed to release any guidance whatever on this subject,



MEDIOBANCA

merely to provide such information material as is necessary for the shareholders to arrive at their decision.

The legal documents listed below are thus made available, which were sent to the Board by Mr Marco Tronchetti Provera defence lawyers who, within the limits of their power, have allowed them to be made available to the Board of Directors and shareholders of Mediobanca: court summons dated 8 November 2012, defence papers, Mr Tronchetti Provera's statement made at the hearing held on 18 March 2013, Milan court ruling issued on 17 July 2013.

Milan, 17 September 2013

THE BOARD OF DIRECTORS



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

~ art. 552 c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto l'8 ottobre 2012 nei confronti di:

TRONCHETTI PROVERA Marco, nato a Milano il 18 gennaio 1948, elettivamente domiciliato in Roma via Timavo nr. 3, presso il difensore di fiducia avv. Roberto RAMPIONI

difeso di fiducia dall'avv. Roberto RAMPIONI, con studio in Roma via Timavo nr. 3

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 648 c.p. per avere, al fine di trarne profitto, consapevolmente ricevuto file e dati dapprima illegalmente intercettati e poi sottratti dai sistemi informatici della società Kroll, della cui natura era a stato messo specificamente a conoscenza da Tavaroli Giuliano, all'epoca responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, il quale, dopo averli memorizzati in un CD, provvedeva, previo specifico accordo con Tronchetti Provera e dietro suo esplicito consenso, avvenuti alla presenza degli avvocati Francesco Chiappetta e Francesco Mucciarelli, a spedirlo alla segreteria dello stesso Tronchetti Provera in forma anonima, il quale lo faceva poi pervenire alla Security di Telecom, così legittimandone l'utilizzazione

In Milano, in data anteriore e prossima al 27 settembre 2004

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. e che l'imputato non ha chiesto di essere interrogato

VISTO

l'articolo 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione dell'imputato e delle altre persone sopraindicate davanti al Tribunale in composizione monocratica di Milano, sezione ___° penale, in Milano - Palazzo di Giustizia, via Freguglia 1, piano _____ alle ore _____ del giorno _____ - aula _____, per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza un legittimo impedimento, si procederà in contumacia

INVITA



l'imputato, qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella segreteria di questo ufficio o della sezione distaccata del Tribunale del luogo ove l'imputato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, insufficienza, o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui il decreto viene notificato (articolo 161, comma 2, c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella segreteria (articolo 154, comma 4 c.p.p.)

AVVISA

- 1) che l'imputato ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che, in mancanza l'assistenza verrà prestata dal difensore d'ufficio indicato in rubrica
- 2) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria di questo ufficio (stanze 50/53, piano terra in Milano - Palazzo di Giustizia, via Manara) e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

INFORMA

la parte offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile ovvero il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che possono essere ammessi al gratuito patrocinio qualora presentino domanda ai sensi della legge 217/90 e ne ricorrano le condizioni previste

AVVISA

che, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado richiesta di:

- a) giudizio abbreviato (articoli 438, 560 e seguenti c.p.p.)
- b) applicazione della pena su richiesta (articoli 444 e 563 c.p.p.)
- c) ammissione all'oblazione (articolo 141 disp. att. c.p.p.)

INDICA

i seguenti soggetti quali testimoni, periti o consulenti tecnici, e persone indicate nell'articolo 210 c.p.p., di cui si chiede l'esame, equivalendo il presente decreto altresì quale lista prevista dall'articolo 555 comma 1 c.p.p.:

Maggiore Andrea CHITTARO, residente a Corbetta (MI) in via Beden Powell nr. 10/12, già comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano
(in merito alla c.n.r. in atti)

Fabio GHIONI, nato a Milano, il 26 novembre 1964, ed ivi residente in via Angera n.10
(in merito alle dichiarazioni rese)

Giuliano TAVAROLI, nato a Albenga il 19.06.1959, residente a Torre Isola (PV), in via G. Di Vittorio nr. 5
(in merito alle dichiarazioni rese)

Angelo JANNONE, nato ad Andria il 26 gennaio 1962, e residente a Treviso in via Aglaia Anassilide nr. 1, da citare ex art. 210 c.p.p.



(in merito alle dichiarazioni rese)

Andrea POMPILI, nato a Roma il 16 febbraio 1973, residente ad Anguillara Sabazia, via Giacomo Cusmano nr. 22/C, da citare ex art. 210 c.p.p.

(in merito alle dichiarazioni rese)

Elena LONGARETTI, nata a Milano 24 ottobre 1948, residente a Cesano Maderno in via Mincio nr. 15

(in merito alle dichiarazioni rese)

Alfredo MELLONI, nato a Agnone (IS) il 18 marzo 1983, ivi residente in via Saulino nr. 21/S

(in merito alle dichiarazioni rese)

Rocco LUCIA, nato a Varese il 3 luglio 1972, residente Filiano (PZ), contrada Iscalunga nr. 55/2

(in merito alle dichiarazioni rese)

Ing. Maurizio BEDARIDA, domiciliato in Milano via Francesco Soave nr. 9, presso la società JNP S.r.l.

(in merito alla consulenza tecnica effettuata)

Avv. Francesco MUCCIARELLI, con studio in Milano via Manin nr. 3

Avv. Francesco Umile CHIAPPETTA, nato a Roma il 13/09/1960 e residente a Milano via Puccini nr. 1

(in merito alle circostanze di cui al capo di imputazione)

DISPONE

che la notifica del presente decreto sia effettuata, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza, all'imputato, alla parte offesa ed ai difensori

che la segreteria formi il fascicolo per il dibattimento inserendo gli atti previsti dall'articolo 431 c.p.p. e che provveda alla sua trasmissione al giudice - unitamente al presente decreto - immediatamente dopo le notifiche

Milano, 8 novembre 2012

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesco *[firma]*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
dott. Alfredo *[firma]* ROBLEDO

Memoria difensiva

Depositato in udienza
Milano, 18-3-2003

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
VINCENZO MANTUANO

Illustrissimo Signor Giudice,

sono dinnanzi a Lei per illustrare accadimenti su cui ho già avuto modo di riferire, nel tempo, a diversi magistrati. Con spirito di serenità personale, pur provata da fatti e circostanze che hanno ripetutamente tentato di confondere, durante le molte fasi di questa vicenda, piani diversi di realtà sono oggi qui per illustrare, spero in modo chiaro ed esaustivo, una vicenda professionale e personale che mi affligge ormai da troppi anni.

La presenza di Telecom Italia in Brasile

Per offrire la piena comprensione dei fatti di cui si tratta, occorre riferire una breve, quanto puntuale, descrizione del quadro delle attività di Telecom Italia in Brasile prima del mio ingresso in Società, avvenuto – come noto – nell'autunno del 2001.

Nell'ambito della privatizzazione del sistema telefonico brasiliano, il Gruppo Telecom Italia S.p.A., nel luglio del 1998, aveva acquisito partecipazioni nell'operatore di telefonia fissa Brasil Telecom, attraverso il veicolo societario Solpart.

Al fine di procedere a tale acquisizione, Telecom Italia, attraverso la controllata Telecom Italia International ("TII"), aveva formato una joint venture con Invitel S.A. ("Invitel"), società controllata dal Gruppo Opportunity ("Opportunity") facente capo all'uomo d'affari brasiliano Daniel Dantas ed operante con capitali provenienti da fondi di investimento (di cui Citbank e alcuni Fondi Pensione Brasiliani erano partecipanti). I fondi d'investimento erano gestiti dalla stessa Opportunity.

Nel luglio del 1998 Telecom Italia International aveva, infatti, sottoscritto con Techold e Timepart Participações S.A. ("Timepart") (i due veicoli



attraverso cui Opportunity partecipava alla joint venture), uno Shareholders Agreement che aveva lo scopo di definire i termini della *governance* di Solpart – il veicolo societario con cui, come detto, Telecom Italia deteneva le proprie partecipazioni in Brasil Telecom. Tale agreement dava a Telecom Italia International il pieno controllo della filiera societaria e rilevanti poteri gestionali in Brasil Telecom.

~~Gli attriti nei rapporti tra le società controllate/gestite da Daniel Dantas e Telecom Italia erano per vero risalenti nel tempo e comunque antecedenti al mio ingresso alla guida del Gruppo. Segnatamente nascono nel 2000, allorché Brasil Telecom acquista la società CRT¹ (nel 2000, come noto, la guida di Telecom Italia spettava a Roberto Colaninno).~~


Tant'è che nell'aprile 2001, Brasil Telecom intentò una causa contro Telecom Italia, lamentando, in particolare, presunti danni sofferti dalla stessa Brasil Telecom a seguito dell'acquisizione di CRT in forza di abusi perpetrati da Telecom Italia e interferenze di quest'ultima nelle negoziazioni, per l'acquisto, che avrebbero elevato abnormemente il prezzo di acquisto della suddetta CRT.

Successivamente, peraltro, erano venuti in essere – e sempre precedentemente al mio assumere responsabilità nel Gruppo Telecom –, altri contrasti tra Telecom Italia ed Opportunity, dal momento che quest'ultima, nonostante quanto previsto dall'accordo del 1998, poneva ripetutamente in essere atti volti ad acquistare un maggior peso gestionale, a scapito di Telecom Italia International.

Per meglio comprendere quanto vado dicendo, occorre premettere che nel 2001 TIM – già presente in Brasile dal 1997, con investimenti nella telefonia mobile attraverso alcune proprie controllate locali (poi raggruppate in TIM Brasil) –, vinceva la gara per l'aggiudicazione di licenze mobili SMP (e di altrettante licenze Long Distance) in alcune regioni del territorio brasiliano, per un importo pari a circa un miliardo di dollari, consentendo in questo modo a TIM Brasil di avviare la propria offerta commerciale sul mercato.

Tuttavia, nonostante l'aggiudicazione delle licenze suddette, il lancio dei servizi di telefonia mobile era temporaneamente impedito a TIM Brasil a causa di una restrizione imposta dalla legislazione brasiliana, secondo cui un operatore titolare di una licenza o concessione (quale era Brasil

¹ Companhia Riograndense de Telecomunicacoes, una società di telecomunicazioni operante anch'essa in Brasile.



Pagina | 2

Telecom), direttamente o per il tramite di società affiliate, non avrebbe potuto fornire, fino al 31 dicembre 2003, servizi diversi da quelli previsti dalla licenza di cui era titolare, a meno che prima di quel termine non avesse raggiunto determinati traguardi tecnici e quantitativi (c.d. "metas"). TIM Brasil, ai fini di tale legislazione, veniva invero collegata a Brasil Telecom, e conseguentemente, avrebbe potuto fornire servizi di telefonia mobile prima del gennaio 2004 soltanto se Brasil Telecom avesse raggiunto le ricordate *metas*.

A seguito dell'aggiudicazione delle licenze mobili sopra menzionate da parte di TIM Brasil e contrariamente a quanto precedentemente annunciato ed anche all'interesse stesso di Brasil Telecom, Opportunity pareva stesse rallentando – nel quadro dei problematici rapporti con Telecom Italia – il processo finalizzato al raggiungimento delle *metas*. Con ciò pregiudicando TIM Brasil e nel contempo ottenendo leve negoziali nel contenzioso già in atto con Telecom Italia.

Al riguardo, proprio in relazione alla crescente rilevanza delle iniziative rivolte alla migliore valorizzazione dell'investimento di Telecom Italia in Brasile e alla necessità di mantenere una linea unitaria sulle questioni legate alle relazioni con i vari interlocutori, a partire dal 2002, come Presidente del Gruppo Telecom, seguivo direttamente le principali attività di business nell'area – prevalentemente concentrate, come detto, sulla creazione di valore di TIM Brasil² –, nonché le contese con le società controllate/gestite dal suddetto Dantas, al fine di superare gli attriti con Opportunity e dare avvio al progetto industriale di integrazione di telefonia fissa e di quella mobile, speculare al progetto che si andava sviluppando in Italia.³

In questo quadro Telecom Italia, tenta di negoziare un nuovo accordo e permettere l'avvio delle attività commerciali di TIM Brasil (che nel frattempo aveva già realizzato in gran parte la nuova rete mobile GSM), nonché ripristinare buoni rapporti con Opportunity

Con questa premessa, e soprattutto a seguito della condivisione manifestata da Daniel Dantas, circa lo sviluppo del progetto industriale di integrazione

² Negli anni 2003 – 2006 TIM Brasil vedrà una crescita di valore, segnata dal passaggio dal 5% al 25% delle quote di mercato ed un incremento sull'aggiudicazione della licenza che porta il valore iniziale da 1 a 10 miliardi di dollari.

³ Ad ogni modo, è bene ricordare che questo segmento d'iniziative, sebbene rilevante, rappresentava solo una porzione delle quotidiane responsabilità connesse alla gestione, che a me faceva capo, di due fra i più grandi gruppi industriali del panorama imprenditoriale italiano: Telecom Italia e Pirelli.



della telefonia fissa/mobile – dunque fra Brasil Telecom e TIM Brasil – nell’agosto del 2002, veniva stipulata con Opportunity una modifica dello accordo del 1998, per effetto della quale Telecom Italia International, in sintesi, sospendeva temporaneamente l’esercizio dei suoi diritti di *governance* in Solpart e trasferito a Techold e Timepart il 19% circa delle azioni ordinarie detenute in Solpart stessa (facendo in tal modo venir meno il vincolo di affiliazione, ai sensi della normativa brasiliana, tra TIM Brasil e Solpart). Il presupposto del nuovo accordo, appositamente formalizzato, era tuttavia che l’esercizio dei diritti di *governance* da parte di Telecom Italia International sarebbe stato automaticamente ripristinato al compiuto raggiungimento delle *metas*, al più tardi il 1 gennaio 2004, con il contemporaneo riconoscimento a Telecom Italia International di un’opzione di riacquisto del 19% del capitale sociale di Solpart, in modo così da consentire a Telecom Italia di realizzare il progetto strategico di integrazione fisso/mobile.

A dispetto di tale accordo ed in violazione dello stesso, Opportunity continuava a perseguire una strategia finalizzata a non consentire il ritorno di Telecom Italia nel controllo di Brasil Telecom. Nell’ottobre del 2002, infatti, attraverso la controllata Brasil Telecom Celular (“BTC”), Brasil Telecom vinceva la gara per l’aggiudicazione della licenza SMP in Regione II ed otteneva l’assegnazione di licenze Long Distance in Regione I ed in Regione III, creando così, strumentalmente, una situazione di sovrapposizione di licenze tra TIM Brasil e BT/BTC. Tale circostanza veniva invocata in più sedi da Opportunity come fatto impeditivo del ripristino dei diritti di *governance* di Telecom Italia International. In particolare, nel dicembre 2003, Techold e Timepart instauravano un arbitrato innanzi all’ICC per ottenere: a) la declaratoria del fatto che a Telecom Italia International era preclusa la possibilità di tornare ad esercitare i suoi diritti di *governance*; b) l’inibizione del diritto statutario di Telecom Italia International a convertire in ordinarie le proprie azioni privilegiate (conversione che avrebbe consentito a Telecom Italia International di ottenere circa il 38% del capitale votante di Solpart).

L’incontro di Lisbona

Nel tentativo di superare le difficoltà che impedivano il rientro – pur legittimo – nel controllo di Brasil Telecom, in forza – come sopra detto – alla rigida contrapposizione con Daniel Dantas, oramai protratta da diverso tempo, fu deciso di stabilire rapporti diretti con alcuni partecipanti dei

fondi gestiti da Opportunity⁴. L'obiettivo era quello di verificare, senza interposte persone, la possibilità di superare l'irrigidimento delle posizioni di Daniel Dantas, attraverso la disponibilità all'individuazione di nuove soluzioni che consentissero l'avvio del progetto di integrazione fisso/mobile e che naturalmente avrebbe portato ad una creazione di valore per tutta la catena societaria di Brasil Telecom. Stabilimmo, dunque, un contatto con i rappresentanti dei Fondi Pensione brasiliani, con cui convenimmo di realizzare un incontro fissato in una "località terza", ovvero Lisbona, in modo da garantirne la riservatezza. In quell'incontro, avvenuto nella seconda metà del 2003, parteciparono per conto di Telecom Italia, l'allora Amministratore delegato, dottor Buora e il dottor Zambelletti, allora responsabile degli Affari Internazionali di Telecom Italia.

Ad ogni modo, data la confidenzialità di questo particolare tentativo di composizione della vicenda, solo altri due dirigenti di Telecom Italia, oltre al dottor Buora e al dottor Zambelletti, condividevano i contenuti delle informazioni e le modalità con cui s'intendeva procedere alla trattativa; essi erano: l'avvocato Chiappetta, General Counsel, e l'avvocato Verdicchio, responsabile della funzione Legale Internazionale.

Poco tempo dopo quella riunione, venimmo a sapere che la notizia dell'incontro di Lisbona era stata portata a conoscenza di Daniel Dantas, quasi in tempo reale. Rimanemmo, per vero, molto perplessi, poiché nessuno degli interlocutori avrebbe avuto interesse a condividere una tale informazione col signor Dantas.

Sebbene fosse chiara la singolarità di quell'accadimento, in quella circostanza non vi erano ragioni per ritenere di essere vittime di specifiche ingerenze di carattere intrusivo. Era evidente, comunque, quanto circostanze del genere fossero d'ostacolo alla soluzione della vicenda e quanto fosse necessario condividere con tutte le funzioni interessate, *in primis* la Security, l'esigenza di procedere con la massima cautela per evitare il ripetersi di simili incidenti, specialmente in quella delicata fase negoziale. È infatti compito della funzione Security garantire la protezione dei dipendenti, delle informazioni e del patrimonio aziendale.

4 L'incontro a cui si fa riferimento era con i Fondi pensione brasiliani Previ.

L'attenzione di Kroll nei confronti di Telecom Italia

Dopo qualche tempo, credo fosse la fine del 2003 o l'inizio del 2004, il signor Tavaroli, responsabile della funzione Security del Gruppo Telecom, mi riferì che a suo giudizio la fuga di notizie, relativa all'incontro di Lisbona, poteva non essere casuale – come fino ad allora ritenuto – ma poteva essere la conseguenza di una specifica iniziativa svolta da un'agenzia investigativa privata di rilievo internazionale: la Kroll. Tavaroli ebbe quindi modo di mostrarmi un breve documento, composto da due pagine, redatto in lingua inglese, su carta intestata Kroll. Quei fogli contenevano una sommaria descrizione su modalità e contenuti di una attività di assunzione d'informazioni che Kroll avrebbe svolto o, comunque, avrebbe inteso svolgere nei confronti di Telecom Italia.

Da quanto ho modo di ricordare, in quei documenti mi pare emergesse che committente delle attività descritte potesse essere direttamente l'amministratore delegato di Brasil Telecom, Carla Cico, ovvero Daniel Dantas in persona. Come, effettivamente, poteva arguirsi dalla circostanza dell'essere quest'ultimo venuto immediatamente a conoscenza dell'incontro di Lisbona, fatto al quale ho accennato in precedenza.

Il signor Tavaroli mi riferì inoltre che quel documento proveniva da un ex dirigente Kroll che lo aveva contattato, proponendosi come possibile collaboratore. Mi segnalò, inoltre, che Kroll si era già occupata di investigazioni su Telecom Italia durante la gestione precedente alla mia, proprio per conto di Brasil Telecom⁵.

Il fatto che nella contesa per il "rientro" nel controllo di Brasil Telecom, la nostra principale controparte avesse ingaggiato una delle più qualificate agenzie investigative private del mondo⁶ per operare azioni di contrasto nei confronti di Telecom Italia, era certamente un'informazione di rilievo, che dava evidenza di un atteggiamento fortemente aggressivo e di cui ovviamente prendemmo atto con disappunto. D'altronde, seppur con maggiore cautela, era nostro pieno intento portare avanti le negoziazioni per ottenere di rientrare nel controllo di Brasil Telecom, come

⁵ Kroll aveva già realizzato attività di investigazione contro Telecom Italia, durante la gestione Colaninno, che riguardavano un precedente conflitto, sempre con Daniel Dantas, ritengo a seguito della acquisizione di CRT.

⁶ È bene ricordare che la Kroll all'epoca dei fatti veniva considerata una delle più importanti e specializzate agenzie di investigazione di cui si riferiva anche una certa contiguità al sistema di intelligence statale degli Stati Uniti d'America.



legittimamente spettava a Telecom Italia in forza degli accordi stipulati nel 2002 con Dantas.

Vorrei sottolineare che il signor Tavaroli, all'epoca dei fatti descritti, godeva della fiducia del Gruppo, come del resto fino a prova contraria ogni dirigente di livello. Fiducia acquisita attraverso un efficiente lavoro svolto già nella precedente esperienza dello stesso avuta in Pirelli. In diverse circostanze aveva dimostrato di possedere adeguate competenze, com'è il caso del terremoto in Turchia dell'agosto del 1999, che coinvolse il nostro stabilimento industriale o del "blackout elettrico" del settembre 2003, per il quale Telecom Italia ricevette l'elogio da parte delle autorità di Governo, per essere stata capace di garantire il servizio di telefonia mobile, grazie agli investimenti sulla sicurezza indicati proprio dalla funzione diretta dal Tavaroli.

Le vicende dell'estate 2004

Dopo qualche tempo, l'avvocato Chiappetta mi chiese di essere ricevuto con sollecitudine insieme al professor Mucciarelli – che prima del mio arrivo in Società era peraltro già consulente del Gruppo Telecom Italia, per le questioni di rilievo penalistico – e al signor Tavaroli. Di lì a poco ricevetti le persone nel mio ufficio, seppur per pochi minuti a causa della fitta serie d'impegni già programmati per la giornata.

Ricordo che in quell'occasione l'avvocato Chiappetta mi informò che secondo il Tavaroli le iniziative d'investigazione di Kroll condotte contro Telecom Italia avevano assunto modalità intrusive gravi, connotate da caratteristiche illecite dirette, non solo, contro Telecom Italia, ma addirittura, nei confronti del mio nucleo familiare. L'avvocato Chiappetta aggiunse che il Tavaroli aveva riferito di poter essere in grado di fornire adeguato riscontro mediante documentazione che sarebbe potuta pervenire presso l'ufficio di Presidenza.

La mia reazione al riguardo fu quella di comunicare immediatamente il tutto all'autorità giudiziaria. Mi fu però chiarito dagli avvocati, che sebbene la notizia sulle indebite ingerenze di Kroll fosse allarmante, prima di poter assumere qualsiasi iniziativa era necessario avere cognizione diretta di evidenze al riguardo.



Condivisi l'osservazione dei legali e feci, dunque, presente alla mia segretaria, Elena Longaretti, che là dove fosse pervenuta corrispondenza proveniente dal Brasile o, comunque, riguardante il Brasile, essa andava trasmessa alla direzione Security.

La questione per me era pacifica e non avevo dubbi sull'operato dei miei collaboratori; certamente non gli avvocati, ma neppure del Sig. Tavaroli, che fino a quel momento si era dimostrato meritevole della fiducia della Società e non c'era motivo di dover dubitare sulla liceità dell'acquisizione di quel materiale o delle modalità con cui esso era avvenuto.

Arrivo della documentazione e invio all'Autorità brasiliana

Dopo qualche tempo, l'avvocato Chiappetta ebbe modo di informarmi circa l'arrivo di questa documentazione, trasmessagli dalla Security, credo in forma cartacea, e che effettivamente indicava un'intensa attività intrusiva condotta ai diversi livelli della Società, nei confronti miei e, perfino, dei miei familiari. L'avvocato Chiappetta mi riferì che nella documentazione pervenuta vi erano molteplici informazioni sulla Società e i suoi manager oltre che la descrizione di varie attività intrusive come, ad esempio, il pedinamento di alcuni nostri dirigenti. Erano, inoltre, presenti varie informazioni circa presunte attività illecite riferite a dipendenti della Società.

L'avvocato Chiappetta mi chiarì che perlopiù si trattava di materiale confezionato con informazioni, in parte manipolate, presumibilmente preparate al fine di gettare discredito sulla mia immagine e su quella di Telecom Italia. Dalle valutazioni svolte dai legali, si tendeva comunque a considerare poco credibili le insinuazioni, ad esempio, quelle sui dipendenti, contenute in alcuni passaggi delle documentazioni in questione. In quella circostanza l'avvocato Chiappetta mi informò che di quelle notizie sarebbe stata data comunicazione alle autorità competenti.

Credo di aver dato indicazioni perché il nostro management del Brasile fosse informato riguardo alle attività della Kroll così da consentire la gestione degli aspetti di comunicazione che potevano emergere e dei rapporti istituzionali locali. Pareva, infatti, che la Kroll avesse condotto attività anche nei confronti di alcune importanti cariche istituzionali brasiliane in rapporti con i nostri dirigenti locali. Il timore, infatti, era che la diffusione delle informazioni sulle attività subita da Telecom Italia



potesse amplificare le notizie artatamente raccolte da Kroll e causare danni alla Società.


Fase successiva e conclusioni

~~Dopo qualche tempo mi fu riferito, credo dallo stesso Tavaroli, che a seguito della presentazione della denuncia presentata in Brasile, la Polizia Federale aveva completato proprie attività d'indagine⁷ che avevano portato all'arresto di diversi dipendenti della Kroll.~~

Vorrei riferire, in ultimo, che sempre durante quel periodo, la società Marsh & McLellan, – uno dei principali leader mondiali nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi di grandi imprese – ci chiese di intrattenere rapporti per concludere accordi commerciali riguardanti prodotti assicurativi. Nella presentazione del gruppo, notammo che Marsh & McLellan aveva da poco acquisito il controllo di Kroll, fu quella l'occasione per esprimere ai vertici di Marsh & McLellan il mio fermo disappunto in relazione alle spregiudicate attività condotte da Kroll in danno di Telecom Italia.

Dopo poco tempo, ricevetti una corrispondenza da parte dei rappresentanti di Marsh & McLellan, – che allego alla presente memoria – nella quale, non solo, venivano formulate espresse scuse per i danni che la vicenda avrebbe potuto procurare a Telecom Italia, ma anche, la garanzia della cessazione delle investigazioni da parte di Kroll nei confronti di Telecom Italia e i suoi manager, sia in Brasile che negli altri paesi del mondo.

Con quella comunicazione, così definita nei contenuti, considerai concluso il breve capitolo di quella deprecabile vicenda, che aveva fatto emergere un'attività gravemente lesiva nei confronti dei legittimi interessi di Telecom Italia.



⁷ Le indagini della Polizia Federale sono di molto anteriori all'estate 2004.

MARSH**Roger E. Egan**
PresidentMarsh Inc.
1166 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
212 345 6885 Fax 212 945 7378
roger.e.egan@marsh.com

November 03, 2004

Mr. Marco Tronchetti Provera
Chairman
Telecom Italia S.p.A.
Piazza degli Affari, 2
20123 Milano
Italy

Dear Marco:

Thank you for your letter dated October 25, 2004.

First, let me assure you that there are no ongoing Kroll investigations relative to Telecom Italia or any persons affiliated with Telecom Italia anywhere in the world.

Secondly, I have spoken with Michael Carpenter at Citigroup and can confirm that he is willing to meet with you. He told me that there were ongoing discussions between Telecom Italia and Citigroup and that there may be a meeting later this week.

If there is anything else we could do to help, please ask. Otherwise, I look forward to meeting you again.

With best regards.

Yours sincerely,



REE/mc/11-3-04-1

ORA RICEZ. 3. NOV. 22:51

 Marsh & McLennan Companies


TOTAL P.02

Milan, 25th October 2004

Dear Roger,

Thank you for your letter of October 7th subsequent our meeting in Milan.
First of all I appreciate your confirmation that there are no ongoing Kroll investigations relative to Telecom Italia or any persons affiliated with it. I'm quite surprised however that you precise the situation is limited to Italy. Is this perhaps an implicit confirmation of ongoing activities of Kroll against Telecom Italia in countries different from Italy? Such a thing would be really unacceptable, as you can simply understand.

Secondly, I reiterate my availability to hold a meeting with Citigroup representatives (as Rafael Merry Del Val told to Mr. Chiappetta, the main representative of Citigroup would be Mr. Carpenter) in order by one hand, to definitively clarify the role of Citigroup in past activities of Kroll and Brasil Telecom against and in prejudice of Telecom Italia and, by the other hand, to have an exchange of views on relations and projects for the future.



Roger E. Egan
President
Marsh Inc.
1166 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
USA

ANTICIPATED BY FAX 001/212/3457378

MARSH

Roger E. Egan
President

Marsh Inc.
1166 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
212 345 5885 Fax 212 345 7378
roger.e.egan@marsh.com

October 07, 2004

cc FC ✓

Marco Tronchetti Provera
Chairman
Telecom Italia S.p.A.
Piazza degli Affari, 2
20123 Milano
Italy

Dear Marco,

Thank you for taking the time to meet with me during my recent trip to Milan.

I believe it was useful to begin to clarify matters on the circumstances surrounding the Brazil Telecom/Kroll situation.

With reference to the two questions you posed to me:

- 1) I can now confirm that there are no ongoing Kroll investigations in Italy relative to Telecom Italia or any persons affiliated with Telecom Italia, and;
- 2) With regard to us facilitating a meeting with Citigroup, we would be willing to attempt to do this, but it would require further understanding as to who should participate and some idea of the agenda.

We would be pleased to discuss item two above with you at your convenience. To this end, Rafael Merry del Val will be in contact with you through your office.

I hope to see you again under more favorable circumstances, and if we can be of help in these matters – we will.

With best regards.

Yours sincerely,



REE/oao/10-07-04-1



Marco Tronchetti Provera
Chairman & C.E.O.

Milan, July 30, 2004


Dear Rafael,

I'm very disappointed in learning that you cannot stop a criminal action put in place by individuals working on behalf of Kroll in Brazil and elsewhere because of the "weight" of the Kroll mandators: Brasil Telecom and Citygroup, as you mentioned to our General Counsel Mr. Francesco Chiappetta.

Being Telecom Italia a listed company, both in Italy and in the USA, I can't but confirm it is a must on your side to publicly clarify that Kroll has stopped any relationship with the above mentioned mandators.

I'm confident you understand my position.

Truly Yours,


Marco Tronchetti Provera

Mr. Rafael C. Merry del Val
Chairman South Europe & Middle East
MARSH INC.

MADRID

Fax Nr. 0034 91 3449670

MARSH

Rafael C. Murry del Val
Chairman South Europe & Middle East

Marsh Inc
Paseo de la Castellana 216
28046 Madrid
+34 91 456 9417 Fax +34 91 344 9610
rafael.murryk.val@marsh.com
www.marsh.es

Madrid, July 30, 2004

Mr. Marco Tronchetti
Chairman
TELECOM ITALIA
Milan
ITALY,-

Fax no.: 00 39 02 85 35 42 18

Dear Marco,

I had great pleasure in speaking to you over the phone yesterday, and again today, even though it is under unfortunate circumstances. I much regret the accusations made by certain individuals working for Kroll in Brazil, which seem offensive in respect of Telecom Italia.

I have taken good note of your request made today, in that we should urge Kroll to resign their current mandate in the above mentioned country, and that they urge an individual, who is apparently being sought by the Brazilian police, to give himself in.


Obviously, this will not be easy given the weight of Kroll's mandators, or their relationship with that certain individual.

I do not know to what extent this falls within the realm of my responsibilities, but let me assure you that I will spare no efforts in trying to comply with your request.

I apologise for the damages that this situation may cause Telecom Italia.

With best personal regards,

Yours sincerely,



RMV/oq


R.M. de Madrid Tomo 10.240. Decreto H. Folio: 180. Hoja M-183.304 - NIF A-81-172177
Reg. Esp. de Contr. Jueves de Burgos. Clave J 80. Contratación los Registros de R.L. y L. sujeción

MARSH Marsh & McLennan Companies

Mod. 1094

PAGATI € 15,93
PER N° 14 COPIE
Ex Art. 285 T.U. n. 115
Milano, 29/3/13

IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE DI MILANO
RITO MONOCRATICO SEZIONE VII PENALE**

DOTT.SSA CALABI ANNA

Giudice

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 14

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 1847/13 - R.G.N.R. 43878/12

A CARICO DI: TRONCHETTI PROVERA MARCO

UDIENZA DEL 18/03/2013

AULA 4^ PENALE - MI0008

Esito: RINVIO AL 29.04.2013

Caratteri: 15179

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Dichiarazioni spontanee dell'Imputato	4
TRONCHETTI PROVERA MARCO.....	4
Questioni procedurali.....	12

TRIBUNALE DI MILANO - RITO MONOCRATICO SEZIONE VII PENALE
AULA 4^ PENALE - MI0008
Procedimento penale n. R.G. TRIB. 1847/13 - R.G.N.R. 43878/12
Udienza del 18/03/2013

DOTT.SSA CALABI ANNA	Giudice
DOTT. ROBLEDO ALFREDO	Pubblico Ministero
DOTT. MARZULLO VINCENZO	Cancelliere
SIG.RA CICERO ROSA - Fonica	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - TRONCHETTI PROVERA MARCO -

Alle ore 15.30 si apre il verbale.

Si dà atto che sono altresì presenti in aula:

- Il Difensore di fiducia dell'Imputato TRONCHETTI PROVERA MARCO (libero, contumace), Avv. Roberto RAMPIONI;
- Il Difensore della parte offesa TELECOM ITALIA, Avv. Luca SANTAMARIA;
- Il Difensore della parte offesa BAVA MARCO, Avv. Guido CONTE;
- Il Difensore della parte offesa Società BANCO OPPORTUNITY, Avv.ssa Roberta GUAINERI;
- Il Difensore della parte offesa LOMBARDO Franco, Avv.ssa Roberta GUAINERI, in sostituzione dell'Avv. Irma CONTI, come da nomina depositata;
- Il Difensore della parte offesa ASATI, Avv.ssa Roberta GUAINERI, in sostituzione dell'Avv. Irma CONTI, come da

nomina depositata;

- Il Difensore della parte offesa CICO CARLA, Avv. Lucio LUCIA.

Dichiarazioni spontanee dell'Imputato

TRONCHETTI PROVERA MARCO

IMPUTATO TRONCHETTI P. - Signor Giudice, io volevo prima di tutto ringraziarla per avermi concesso di presentare una memoria difensiva, che cercherò di illustrare in sintesi. La memoria è relativa ai fatti di questo processo, fatti che ho avuto l'occasione di illustrare a diversi Magistrati, fatti che sono parte di una storia inquietante, che mi segue da più di 7 anni, in cui il mio nome viene usato per distogliere l'attenzione da colpevoli di reati vari.

Per meglio comprendere i fatti io cercherò di illustrare la posizione di Telecom Italia in Brasile prima che io entrassi in Telecom, entrai in Telecom nell'autunno del 2001, Telecom Italia entrò in Brasile nel '98 sotto un'altra gestione e nel '98 entrò acquisendo il controllo di Brasil Telecom e il processo di privatizzazione delle telecomunicazioni brasiliane, ne acquisì il controllo in società con Daniel Dantas, che aveva un suo fondo Opportunity, che gestiva dei fondi pensioni brasiliane e dei fondi Citibank. In questo accordo con Dantas c'era

anche uno *shareholder agreement* che dava poteri gestionali a Telecom Italia, questo avveniva nel '98.

Nel 2000 Brasil Telecom acquistò una società di telecomunicazioni che si chiamava C.R.T., Dantas contestò a Telecom Italia di aver fatto lievitare il prezzo di C.R.T. in danno di Brasil Telecom e fu il primo screzio fra le due parti. Questa cosa portò Dantas all'inizio del 2001, io non c'ero ancora, a citare in giudizio Telecom Italia proprio per questa ragione. Nel frattempo Telecom Italia, attraverso TIM, la controllata nel settore della telefonia mobile, aveva acquisito una licenza GSM importante, pagandola un miliardo di dollari. L'acquisizione di questa licenza avrebbe permesso di sviluppare una rete molto avanzata in Brasile. Questa rete poteva essere attivata solo se Brasil Telecom, che era considerata controllata anch'essa da Telecom Italia, avesse raggiunto un certo livello di servizio, un numero di clienti, perché la legge sulla privatizzazione prevedeva che non potesse avere una seconda licenza o una licenza in una società collegata se prima, con la società privatizzata, non si dava un certo servizio ai clienti.

La sensazione, quando io entrai, era che il contenzioso era elevato e che Dantas tentasse di non raggiungere quei livelli di servizio dato che la gestione di fatto dipendeva da lui di Brasil Telecom, per usare un'arma negoziale con Telecom Italia e nel frattempo tentava

anche di ridurre i poteri di gestione che aveva Telecom Italia in Brasil Telecom.

Questa situazione creava una perdita di opportunità per Telecom Italia, un danno per l'investimento fatto e quindi, dopo dei tentativi che vennero fatti fra la fine del 2001 e l'inizio del 2002 dal dottor Buore e dottor Bondi, entrambi amministratori delegati di Telecom Italia, di trovare un accordo con Dantas, mi occupai direttamente io delle vicende brasiliane. Proposi a Dantas di fare un accordo perché avevamo una opportunità enorme, TIM Brasile con la licenza che aveva in mano poteva costruire una rete estremamente importante, Brasil Telecom era il principale operatore di rete fissa, quindi la rete mobile di TIM Brasile insieme alla rete fissa di Brasil Telecom costituivano un operatore in grado di competere con gli altri grandi che avevano integrato già rete fissa e rete mobile e cioè America Moviles, che era una società messicana e Telefonica, che aveva una fortissima posizione in rete fissa e mobile in Brasile. Dantas sembrò aderire a questo mio progetto industriale e concordammo che, per attivare subito la rete di GSM, questa rete avanzata, noi uscivamo dal controllo di Brasil Telecom, cedendo a lui temporaneamente delle azioni del veicolo che permetteva di avere il controllo di Brasil Telecom, per scendere sotto la soglia del 20%, che era la soglia che determinava il collegamento fra le

due società. Dantas rilevò, attraverso due sue società, Tecold e Tim Part, il 19% di possesso di Telecom Italia e questo permise l'immediato decollo della rete GSM. Questo 19% venne ceduto a un prezzo non significativo perché era una fase transitoria e quindi doveva essere riacquisito a un prezzo che era soltanto simulacro di una cifra che era modestissima.

Quindi in quella fase sembrava che l'accordo del piano industriale potesse decollare, l'accordo raggiunto; soltanto che dopo 2 mesi, e siamo alla fine del 2002, Dantas partecipò a una gara per l'assegnazione di un'altra licenza mobile di valore molto inferiore a quella che aveva Telecom Italia e vinse questa gara. Questo metteva Telecom Italia in una condizione di non poter rientrare in controllo, malgrado tutti gli accordi firmati e depositati, rompendo questi accordi acquisendo Brasil Telecom, attraverso Brasil Telecom Celular questa licenza, di fatto noi stavamo fuori dal controllo e, anche se avessimo riacquisito le azioni, queste azioni non valevano nulla.

Qui la situazione conflittuale con Dantas tornò ad essere al calor bianco. Cercammo in tutti i modi di trovare un accordo, con fu possibile, allora avvicinammo uno dei gruppi che finanziava Dantas, i cui investimenti erano fondamentali e all'interno di Brasil Telecom, che erano i fondi pensione brasiliani, i fondi Previ. Con loro ci

furono vari contatti e poi ci fu un incontro a Lisbona a fine del 2003 e i fondi Previ purtroppo, cioè questa vicenda dell'incontro con i fondi Previ arrivò all'orecchio di Dantas, che intervenne immediatamente denunciando i fondi Previ come se stessero tradendo degli accordi che c'erano fra di loro e quindi rese il nostro negoziato praticamente impossibile. Quindi noi ci trovavamo fuori dal controllo, per fortuna che TIM Brasile era decollata e le cose da quel punto di vista stavano andando molto bene. A questo punto ormai con Dantas pareva non fosse più possibile fare nulla.

All'inizio del 2004 - fine del 2003 il signor Tavaroli venne da me, era l'allora Capo della Security di Telecom, dicendomi che Dantas probabilmente aveva ingaggiato o Carla Cico, l'amministratore delegato, avevano ingaggiato un'agenzia importantissima di investigazione americana, Kroll, che raccoglieva informazioni su Telecom Italia. Questo l'aveva saputo da un ex dipendente, un ex dirigente di Kroll stessa, che gli aveva fornito anche due fotocopie di documenti intestati Kroll, che lui mi fece vedere, in questi due documenti figurava che Carla Cico, credo come amministratore delegato di Brasil Telecom, avesse dato questo mandato a Kroll di investigare su Telecom Italia.

Tavaroli mi precisò che Kroll aveva già iniziato a investigare su Telecom Italia all'epoca della precedente

gestione e che, lui riteneva che l'informazione sull'incontro in Portogallo, Dantas l'avesse avuta attraverso Kroll. A questo punto era ancora più fastidioso perché la situazione conflittuale diventava sempre peggiore e dopo qualche mese l'Avvocato Chiappetta, che era General Counsel di Telecom Italia, chiese di vedermi con urgenza insieme al professor Mucciarelli, che era il penalista di Telecom Italia ancora prima che io entrassi in Telecom Italia, e al signor Tavaroli. Io ricevetti ovviamente le tre persone, Chiappetta mi riassunse quello che era stato l'oggetto del loro incontro, il fatto che Tavaroli aveva saputo che l'azione che Kroll portava avanti era un'azione portata avanti con tutti i mezzi, anche illegali e l'azione era contro non soltanto Telecom Italia, ma anche contro il sottoscritto e quindi la situazione evidentemente diventava molto più sgradevole e preoccupante.

Io di fatto avevo davanti tre persone di massima fiducia perché il Avvocato Chiappetta era con me da anni, persona rispettabile e assolutamente di fiducia, il professor Mucciarelli era l'Avvocato della società e persona di fiducia, Tavaroli all'epoca era una persona di fiducia che aveva fatto bene, aveva bene in Pirelli, avevo fatto bene in Telecom, aveva ricevuto i complimenti perché era l'unica rete quella di TIM in Italia che aveva retto il blackout grazie ai situazioni di sicurezza che erano

stati proprio installati dagli uomini di Tavaroli. Quindi questa situazione, prospettata da tre persone di fiducia, fu evidentemente motivo di grande allarme. Mi dissero anche che sarebbe arrivata della documentazione che comprovava questo, che non era possibile denunciare nulla all'autorità finché non c'erano delle evidenze, non bastavano le parole. Ovviamente il mio desiderio era naturale, essendo coinvolto sia la società, sia io stesso, che venisse denunciata subito. Prima però che finisse la riunione mi dissero che appunto poteva arrivare nel mio ufficio questa documentazione che comprovava l'azione illegale, io comunicai alla mia segretaria che poteva arrivare della documentazione sul Brasile, che la consegnasse immediatamente alla Security perché era documentazione importante.

Dopo qualche settimana l'Avvocato Chiappetta venne da me dicendomi che si era incontrato col professor Mucciarelli, la documentazione era arrivata, era peggio di quanto ci avesse descritto Tavaroli perché c'erano azioni anche di pedinamento di persone, c'erano intrusioni in personaggi istituzionali brasiliani che avevano rapporti con noi. Ricordo che noi avevamo in Brasile una posizione molto solida in quanto Pirelli era lì da ottant'anni, era considerata un'azienda brasiliana, anch'io mi ricordo di una stima da parte delle istituzioni brasiliane.

Quindi in questa situazione evidentemente c'erano anche delle insinuazioni su responsabilità di dirigenti di Telecom che avevano fatto cose scorrette, ma questo sembrava all'Avvocato Chiappetta che non avesse un valore reale, che fossero prove montate per creare discredito sulla società e quindi su di me, sulla società, sui dipendenti e contro le istituzioni, quindi un'azione estremamente grave. Tutto era stato inviato all'autorità competente.

Dopo pochi giorni, 10 giorni o 15 giorni, venne da me Tavaroli dicendomi che la Polizia federale brasiliana aveva arrestato delle persone, che stavano già indagando da tempo sull'attività di questi signori e che quindi la situazione era stata risolta. Tutto questo apparve sulla stampa dopo pochi giorni e apparentemente tutto era chiuso, c'è una parte che meglio chiarisce lo stato delle cose, che quella svolta da Marsh & McLennan, che era una società di servizi assicurativi, una delle più importanti al mondo, che aveva chiesto un incontro con me per vendere i loro servizi a Telecom Italia, quindi non c'era una correlazione con questi fatti, però quando vennero da me verso la fine di luglio del 2004, nella presentazione che loro fecero delle loro partecipazioni delle società che loro controllavano, figurava anche Kroll come acquisita da pochi mesi. Approfittando della visita ovviamente io illustrai a questi signori quale fosse la

gravità della situazione e chiesi loro come intendevano comportarsi, devo dire che si dimostrarono persone serie, nel giro di pochi mesi, con uno scambio di lettere - che poi lascerò insieme alla mia memoria, spero di averle qui allegate - che ci fu fra me e i vertici della società, loro prima si scusarono per quanto era avvenuto, prima dissero che avevano clienti molto importanti, il che mi preoccupò molto e che non potevano interrompere tutte le azioni di investigazioni su di noi, visto le mie risposte abbastanza ferme alla fine, dopo le scuse, dichiararono che qualunque attività nei nostri confronti, sia in Brasile che in Italia che all'estero era cessata totalmente. E con questo per me la vicenda era finita.

Esaurite le spontanee dichiarazioni, l'Imputato viene congedato.

Si dà atto che viene depositata la memoria e le lettere allegate.

Questioni procedurali

GIUDICE - La prima udienza è al 29 aprile, che programma c'è per quell'udienza?

AVVOCATO - Fermo restando la verifica di una disponibilità poi di fatto, io pensavo di citare Pompili, Melloni, Lucia, Ghigni, se vanno bene quattro testimoni.

GIUDICE - Sì, perché io ho dedicato tutto il giorno, per cui anzi, se vogliamo...

AVVOCATO - direi che questi sono in linea di massima, verificherò la disponibilità effettiva, nel caso provvederò io a riempire dei vuoti avvertendo i difensori.

GIUDICE - Lo mettiamo alle 9 e 30 - 10 meno un quarto e andiamo avanti fino alle 5. Alle 11 e 30 io avevo già fissato un processo, magari interrompiamo mezzora alle 11 e 30 e riprendiamo però subito dopo.

AVVOCATO - Allora, se riesco, citerò ancora qualcun altro, ovviamente avvertirò il Tribunale e poi i difensori.

GIUDICE - Per cui è tutto il giorno.

Si dispone il rinvio del dibattimento all'udienza del 29.04.2013.

* * * * *

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 15179

Società Cooperativa ATHENA

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Società Cooperativa ATHENA

L'ausiliario tecnico: SIG.RA CICERO ROSA - Fonica

Il redattore: SIG.RA MORESCHINI LUCIA - Trascrittrice

SIG.RA MORESCHINI LUCIA - Trascrittrice



Nr. 1847/13 R.G. TRIB.
Nr. 43878/12 N.R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII

all'udienza del 17 luglio 2013 ha emesso la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

TRONCHETTI PROVERA Marco colpevole del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 163 c.p.

CONCEDE

all'imputato la sospensione condizionale della pena.

Letto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

TRONCHETTI PROVERA Marco al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili **TELECOM ITALIA SPA, CARLA CICO, DANIEL DANTAS e BANCO OPPORTUNITY**, danni che verranno liquidati in sede civile.

Letto l'art. 539 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisoria
a favore di **TELECOM ITALIA SPA** nella misura di 900.000,00 (novecentomila) euro
a favore di **CARLA CICO** nella misura di 400.000,00 (quattrocentomila) euro
Letto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

TRONCHETTI PROVERA Marco al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle Parti Civili sopra indicate che si liquidano in euro 8.000,00 per ciascuna parte costituita.

Letto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione del supporto informatico in sequestro.

DISPONE

la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura-Sede nei confronti di Chiappetta Francesco Umile e Mucciarelli Francesco come da richiesta formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del 19 giugno 2013.
Letto l'art. 544 3° c.p.p.

FISSA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano 17 luglio 2013

Il Giudice



Depositato in udienza
Milano, 17/07/2013
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
G. Francesco GRASSO